

## Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti

**Accordo del 21 dicembre 2011**

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08**

### Premessa:

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome è stato approvato l'accordo del 21/12/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012, con entrata in vigore il 26 gennaio 2012) per la Formazione dei Lavoratori di cui all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.

L'accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, che deve essere effettuata obbligatoriamente.




La formazione di cui si parla è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede percorsi formativi adeguati e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento.

### Soggetti Coinvolti:

I Datori di Lavoro di tutti i settori di attività, sia privati che pubblici hanno l'obbligo di formare tutti i lavoratori e lavoratrici (come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), i preposti ed i dirigenti secondo quanto definito dall'accordo.

### Cosa fare per...:

I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti ed i preposti a corsi di formazione, di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni del presente accordo, secondo lo schema seguente:



La formazione dovrà essere organizzata prevedendo per ciascun corso:


- a) Un soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) Un responsabile del progetto formativo
- c) Un numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 35 unità
- d) Un registro di presenza dei partecipanti
- d) Obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- e) La declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.




Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione.

I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi dei percorsi formativi:



## DIRIGENTI



Tutti i corsi possono essere svolti anche in modalità e-learning

L'accordo definisce anche le modalità di riconoscimento della formazione pregressa come di seguito specificato:

**a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.**

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (26/01/2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento dovrà essere immediato qualora la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (26/01/2007).

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (26/01/2013)


**b) Formazione dei dirigenti.**

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (26/01/2012), una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

**Per saperne di più:**

La nostra società già da alcuni anni eroga servizi formativi conformi a quanto previsto dall'accordo. EcoGeo è società certificata, ISO 9001 settore EA37, per l'erogazione della formazione, recentemente si è associata ad AIESIL, AIAS e ISFOP (Istituto Superiore di Formazione e Orientamento Professionale) ed è divenuta punto PAIF provinciale, può pertanto assicurare la progettazione, la promozione e l'erogazione congiunta di progetti di informazione e formazione di qualità e di eccellenza nei settori della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche in accordo con gli enti bilaterali del settore.

EcoGeo può anche erogare formazione a distanza con piattaforma FAD.



## ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Il percorso formativo dovrà articolarsi in due momenti distinti (Formazione Generale e Formazione Specifica) i cui contenuti dovranno essere coerenti a quelli individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### Formazione Generale

Nello specifico, il primo momento rappresentato da quella che è definita come Formazione Generale, dovrà essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro secondo quanto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ("concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza") e dovrà avere durata non inferiore alle 4 ore.

### Formazione Specifica

La Formazione Specifica invece, con riferimento alla lettera b) del comma 1 ("rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda") e al comma 3 ("Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici") dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ovvero in occasione:

- a) della *costituzione del rapporto di lavoro* o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  - b) del *trasferimento o cambiamento di mansioni*;
  - c) della *introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi*),
- ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai rischi individuati all'articolo 28, comma 1 (vedi oltre).

*Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):*

- **4 ore per i settori della classe di rischio basso** (es. Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione veicoli e motocicli, alberghi e ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali e sportive, servizi domestici ed organizzazioni extraterritoriali)
- **8 ore per i settori della classe di rischio medio** (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, pubblica amministrazione ed istruzione)
- **12 ore per i settori della classe di rischio alto** (es. estrazioni di minerali da cave e miniere, costruzioni, attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, sanità e assistenza sociale).

La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda o della specificità del rischio.

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessaria. Il numero di ore di formazione indicato non comprende "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), ove previsto.

*Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori:*

- **4 ore** di Formazione Generale + **4 ore** di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **basso: TOTALE 8 ore**
- **4 ore** di Formazione Generale + **8 ore** di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **medio: TOTALE 12 ore**
- **4 ore** di Formazione Generale + **12 ore** di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **alto: TOTALE 16 ore**

### Condizioni particolari

*I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.*

### Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comprendono, quelli in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19 del suddetto decreto.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test.

### Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18, dovrà essere strutturata in quattro moduli e comprendere i seguenti contenuti minimi:

*MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO*

*MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA*

*MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI*

*MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI*

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti saranno ammessi ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali previa consultazione dell'RLS.

### ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- per i lavoratori: frequenza del 90% delle ore di formazione
- per dirigenti e preposti: frequenza del 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica.

### CREDITI FORMATIVI

La Formazione Generale costituisce credito formativo permanente.

Si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

- a) costituzione di un nuovo rapporto di lavoro
  1. con azienda dello stesso settore produttivo: costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che la Formazione Specifica di settore;
  2. con azienda di diverso settore produttivo: costituisce credito formativo la Formazione Generale, la Formazione Specifica deve essere ripetuta;
  3. all'interno di una stessa azienda multiservizi per svolgere mansioni riconducibili a un settore a rischio maggiore: costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che la Formazione Specifica, quest'ultima dovrà però essere completata con un modulo integrativo attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Nota: per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del D.Lgs. 10/9/2003 n° 276 e s.m.i.) il somministratore e l'utilizzatore possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore, mentre la specifica dell'utilizzatore. In mancanza di tali accordi la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività per la quali sono stati assunti, sempre che il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore.

- b) trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi





1. è riconosciuta come credito la Formazione Generale, ma deve essere ripetuta la formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
- c) formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo modifiche del rapporto di predisposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

### **AGGIORNAMENTO**

L'accordo prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutte e tre le categorie (lavoratori, preposti e dirigenti)

Durante l'aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.

Con riferimento ai preposti, e ai dirigenti, l'aggiornamento dovrà essere definito in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici.

Parma, 7 Febbraio 2012

---